



COMUNE DI SCHIO

Ordinanza N° : 705/2019

Data: 04/11/2019

Oggetto: Regolamentazione della circolazione stradale in alcune vie del territorio comunale per corsa podistica "30 km Piccole Dolomiti - Mezza Maratona dei 6 Comuni".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI - SVILUPPO ECONOMICO - AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE

- Vista la richiesta dell' A.S.D. Team Italia Road Runners, con cui si chiedeva un provvedimento per la regolamentazione della circolazione stradale con la chiusura di alcune vie del territorio comunale a seguito della corsa podistica "12^ Mezza Maratona dei 6 Comuni";
- Ricordato che l'iniziativa beneficia del Patrocinio, supporto e collaborazione - giusta Decisione di Giunta Com.le n. 347/2019;
- Considerato che il presente provvedimento si rende necessario per garantire il regolare svolgimento della manifestazione stessa e per garantire la sicurezza pubblica;
- Preso atto che la manifestazione si svolgerà domenica 10/11/19, con partenza del percorso di 30 km da Schio;
- Visti gli articoli 5, 6 e 7 del C.d.S. - D. Lgs n. 285/92 ed il relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. n. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto l'art. 107-5° comma del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

nella giornata di domenica 10/11/19 la circolazione stradale in alcune vie del territorio comunale, per permettere il regolare svolgimento della manifestazione in oggetto, viene regolamentata come di seguito descritto:

- istituzione dalle ore 7.00 alle ore 10.30, **e comunque dall'inizio della corsa podistica e fino alla conclusione del passaggio degli atleti sul territorio comunale scledense**, di divieto di transito in via Cap. Sella (tratto da p.zza Almerico da Schio a p.zza Rossi), p.zza Rossi, via Cavour, via Marconi, Via Btg. Val Leogra, p.zza IV Novembre, Via Baccarini (tratto da Via Btg. Val Leogra fino a Viale Trento e Trieste), Viale Trento Trieste, Via Riva di Magrè e Via Pio X fino al confine di competenza comunale con il territorio di S. Vito di Leguzzano, dove poi proseguirà la corsa podistica;
- istituzione dalle ore 7.00 alle ore 10.30 di divieto di sosta con rimozione in Via Btg. Val Leogra;
- istituzione di doppio senso di marcia riservato a residenti/frontisti in eventuali vie a senso unico laterali confluenti sul percorso sopra citato, per tutta la durata della manifestazione;

Dal provvedimento di divieto di transito sono esclusi solamente i veicoli autorizzati al passaggio

dal personale di sorveglianza posizionato lungo il percorso, mentre sono esonerati dal divieto di transito e di sosta gli organizzatori della manifestazione, i mezzi di soccorso ed emergenza.

La presente ordinanza è resa pubblica con l'installazione della prescritta segnaletica stradale a cura del personale dei Magazzini Comunali (divieto di sosta) e degli organizzatori della manifestazione (chiusure, viabilità alternative, etc.), secondo gli accordi stabiliti con il Servizio Viabilità - Settore 4 - e nel rispetto degli artt. 21 e seguenti del C.d.S. e degli artt. 30 e seguenti del Regolamento d'esecuzione, e con le disposizioni impartite in loco dal personale di vigilanza.

Si richiede la presenza di personale di vigilanza del Consorzio di Polizia Locale Altovicentino per il coordinamento veicolare.

Tutti gli incroci interessati dal passaggio del corteo in gara devono essere presidiati dagli addetti alla sicurezza preposti dall'organizzazione, con funzione di movieri e/o sbandieratori, sotto la supervisione del personale in servizio di vigilanza del Consorzio di Polizia Locale Altovicentino di Schio.

Il personale di vigilanza del Comando di Polizia Locale è autorizzato, in caso di eventi imprevisti ed imprevedibili in sede di redazione della presente ordinanza, ad effettuare in loco tutte le modifiche sulla viabilità ritenute necessarie per il miglioramento della circolazione stradale e per la sicurezza della stessa.

E' fatto obbligo a chiunque di rispettarla ed agli agenti preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di farla rispettare.

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi delle norme del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

Si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Veneto entro 60 gg. dall'avvenuta pubblicazione.

In relazione a quanto disposto dall'art. 37, comma 3 del D.Lgs n. 285/92, nel termine di 60 gg. può essere proposto ricorso all'apposizione di segnaletica da chi vi abbia interesse, al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art.74 del D.P.R. n. 495/92.

Il presente provvedimento vale come Nulla Osta - Autorizzazione al transito nei casi in cui sia richiesto.

Il Comune di Schio, i rispettivi Dirigenti e Funzionari si intendono sollevati ed indenni da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, derivante da eventuali danni a terzi causati dalla manifestazione.

Schio, 04/11/2019

Il Capo Servizio
Mirko Fabrello

Schio, 04/11/2019

Il Dirigente
Alessio Basilisco
